

## Cooperative e dintorni n. 42/2021

# Le clausole sulla conciliazione e sull'arbitrato negli statuti delle cooperative

di Valerio Sangiovanni - avvocato

*Nel presente articolo si analizza la tematica della conciliazione e dell'arbitrato applicata alle peculiarità delle società cooperative, esaminando in particolare i testi di possibili clausole statutarie, nonché alcuni significativi precedenti giurisprudenziali. I conflitti fra soci e società costituiscono, infatti, un momento patologico, che può essere opportunamente superato sia con il meccanismo della conciliazione sia con quello dell'arbitrato.*

### Introduzione

Quando sorgono conflitti all'interno di una società cooperativa esistono 2 meccanismi per risolverli: il primo consiste nella conciliazione, il secondo nell'arbitrato<sup>1</sup>. I 2 sistemi sono, tuttavia, profondamente diversi, in quanto il primo è basato sul raggiungimento di un accordo fra le parti, mentre il secondo prescinde dall'accordo delle parti. Spetterà, infatti, all'arbitro unico (oppure al collegio arbitrale) decidere chi ha ragione.

Vi sono, poi, altre differenze fondamentali fra conciliazione e arbitrato.

La conciliazione non è espressamente disciplinata nel nostro ordinamento, mentre l'arbitrato è oggetto di una disciplina puntuale. Per quanto concerne l'arbitrato societario, il testo di riferimento è il D.Lgs. 5/2003.

Come accennato, conciliazione e arbitrato sono procedure alternative rispetto al ricorso alla giustizia statale. Se è presente, infatti, una clausola compromissoria nello statuto di una società cooperativa, l'interessato non può rivolgersi al giudice, ma deve avviare obbligatoriamente il procedimento arbitrale. Nel caso in cui il socio o la società si rivolgano alla giustizia ordinaria, il giudice dichiarerà la propria incompetenza, per essere competente l'arbitro unico oppure il collegio arbitrale.

---

<sup>1</sup> In tema di arbitrato nelle società cooperative cfr. M. Cavanna, "Invalidità della clausola compromissoria e annullabilità della delibera assembleare di società cooperativa, tra "vecchio" e "nuovo" diritto", in Giur. comm., 2012, II, pag. 207 ss.; E. Gabellini, "Problemi di competenza e questioni arbitrali in tema di socio lavoratore di cooperativa", in Riv. trim. dir. proc. civ., 2019, pag. 301 ss.; A. Sarti, "La clausola compromissoria nelle società cooperative", in Società, 2010, pag. 79 ss..

Per completezza di esposizione, si osservi che – in tema di società cooperative – il giudice competente, in assenza di clausola compromissoria, è la sezione specializzata in materia di impresa presso il Tribunale.

### La clausola sulla conciliazione

Iniziando con la conciliazione, e volendo rappresentare una clausola da poter inserire in uno statuto di società cooperativa, si potrebbe avere quanto segue:

 <a href="#">Preleva il documento</a>	<i>Fac simile di clausola da inserire nello statuto</i>
<p>Le controversie che dovessero insorgere tra la società e i singoli soci, ovvero tra i soci medesimi, nonché tra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, e, ancora, le controversie promosse dagli amministratori, sindaci e liquidatori, ovvero instaurate nei loro confronti, connesse all'esercizio dell'attività sociale, purché concernenti diritti disponibili, saranno preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del regolamento del servizio di conciliazione della CCIAA di _____, cui le parti si riportano.</p>	

La clausola appena riportata riguarda le liti fra le società e i soci oppure fra alcuni soci. Bisogna, infatti, considerare che si sta trattando il tema delle clausole “statutarie” e lo statuto è parte del contratto di società, il quale disciplina, appunto, il rapporto fra soci (oppure fra soci e società). Elemento particolare consiste nel fatto che, nell'esempio sopra riportato, la clausola viene estesa anche agli eredi del socio. Nel caso di soci persone fisiche, si può naturalmente verificare la morte del socio, circostanza che impone di affrontare la relativa lite con gli eredi del medesimo. Va considerato, comunque, che gli eredi, normalmente, non hanno conoscenza delle vicende sociali e, dunque, il tentativo di conciliazione potrebbe risultare più difficile.

L'esempio di clausola sopra riportata estende ulteriormente l'ambito di operatività agli organi sociali, anche se occorre osservare che la clausola statutaria, di per sé, non vincola gli amministratori, se questi non sono soci. Per tale motivo, al fine di assicurare il tentativo di conciliazione anche nei loro confronti, è necessario che la clausola estenda il proprio campo di operatività anche agli amministratori.

Secondo la giurisprudenza, lo statuto delle società è vincolante per gli amministratori, i quali – accettando la carica – accettano anche le previsioni statutarie, compresa quella che impone la conciliazione.

Le controversie che possono essere portate a tentativo di conciliazione – stabilisce opportunamente la clausola in esame – devono essere relative all’attività sociale e si deve, inoltre, trattare di diritti disponibili. Evidentemente, le liti che nulla hanno a che vedere con l’attività della società non sono ricomprese nell’ambito della conciliazione obbligatoria.

La clausola che si sta esaminando prevede un “tentativo” di conciliazione, e non potrebbe essere diversamente, in quanto la conciliazione può riuscire o meno, ma non può essere imposto – essendo su base volontaria – il raggiungimento di un certo risultato conciliativo alle persone che hanno un contrasto.

Nell’esempio sopra riportato, la clausola richiama il servizio di conciliazione della CCIAA competente per territorio. La conciliazione consta, infatti, di un procedimento che richiede l’incontro delle parti e un tentativo, con l’ausilio di un mediatore, di trovare un accordo.

### Il procedimento di conciliazione

Una clausola sul procedimento di mediazione potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

 <a href="#">Preleva il documento</a>	<b><i>Fac simile di clausola sul procedimento di mediazione</i></b>
<p>Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l’eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti, non potranno essere in alcun modo utilizzate nell’eventuale giudizio avviato a seguito dell’insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione, redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa. Ogni controversia non definita tramite conciliazione sarà deferita a un collegio arbitrale.</p>	

La parte che apre il conflitto si rivolge al servizio di mediazione (nel caso indicato viene svolto dalla CCIAA), chiedendo la nomina di un mediatore. Questi fa incontrare le parti e cerca di trovare un accordo. Il mediatore viene a conoscenza della lite, dell’oggetto della medesima e della documentazione che le parti producono. Concluso l’esame dei documenti e ascoltate le parti, il conciliatore può fare una proposta transattiva, ossia indicare – dal suo punto di vista – quale potrebbe essere una ragionevole soluzione del conflitto esistente fra le parti.

L’esempio di clausola in esame si sofferma ulteriormente sull’elemento della riservatezza. La riservatezza viene garantita in particolare nel successivo giudizio arbitrale. Può capitare, infatti,

che le parti discutano di eventuali proposte transattive, senza giungere a una soluzione definitiva, cosicché la clausola vuole evitare che le dichiarazioni fatte e le posizioni assunte durante il procedimento di mediazione vengano poi usate da una parte a danno dell'altra. Per facilitare il raggiungimento di un accordo occorre che le parti possano liberamente discutere durante il tentativo di conciliazione, senza temere le conseguenze negative delle posizioni assunte.

Per questa ragione la clausola prevede che, sia la proposta del conciliatore, sia le posizioni assunte dalle parti, non potranno essere usate nel successivo giudizio.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte ha diritto di rivolgersi all'Autorità giudiziaria. O, meglio: la clausola può prevedere il ricorso all'arbitrato. Anche l'arbitrato è un'alternativa alla giustizia ordinaria e consiste nell'incaricare uno o più soggetti – diversi dai giudici – di decidere la controversia.

Nella clausola in esame, la controversia – dopo il fallimento del tentativo di conciliazione – viene devoluta a un "collegio". Si tratta dunque di un organo composto di 3 persone. Poiché gli arbitri devono essere pagati dalle parti, potrebbe essere sensato prevedere l'intervento di un arbitro unico, al fine di ridurre i costi. Una clausola più sofisticata potrebbe prevedere che, fino a un certo limite di valore sia competente un arbitro unico, mentre oltre quella soglia sia competente un collegio arbitrale.

### La clausola sull'arbitrato

Una clausola sul procedimento dell'arbitrato potrebbe avere, ad esempio, il seguente tenore:

 <a href="#">Preleva il documento</a>	<b>Fac simile di clausola sul procedimento di arbitrato</b>
<p>Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;</li><li>b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;</li><li>c) le controversie tra amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.</li></ul>	

La clausola appena riportata, a titolo esemplificativo, richiama il D.Lgs. 5/2003, che è il testo normativo che disciplina il diritto societario. In particolare, l'[articolo 34](#), comma 1, D.Lgs. 5/2003, prevede che:

*“gli atti costitutivi delle società ... possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.*

La normativa sull'arbitrato societario disciplina le sole clausole compromissorie contenute negli atti costitutivi, ma è risaputo che gli statuti delle società, sotto questo profilo, devono essere equiparati agli atti costitutivi. Secondo un orientamento giurisprudenziale, le clausole compromissorie contenute nei "regolamenti" interni delle società cooperative non sono, invece, idonee a fondare la competenza di un Tribunale arbitrale, con riferimento a questioni di diritto societario.

Il Tribunale di Salerno ha affrontato la questione della clausola compromissoria contenuta nel regolamento di una cooperativa<sup>2</sup> in occasione dell'impugnazione, da parte di alcuni soci, di una delibera della loro società. La cooperativa si costituiva in giudizio, eccependo l'incompetenza del giudice adito per la presenza di una clausola compromissoria. Il giudice salernitano, tuttavia, rileva che la clausola compromissoria è contenuta nel regolamento interno della cooperativa e non nell'atto costitutivo della società. Tale regolamento, trattandosi di una cooperativa edilizia, si limitava a disciplinare le questioni relative alla scelta, all'assegnazione e al pagamento delle unità immobiliari costruite per i soci. Una clausola compromissoria del genere opera, infatti, solamente per le materie ivi indicate, e non può estendersi a conflitti di tipo diverso attinenti alla vita della società. Poiché i soci attori avevano impugnato una delibera assembleare, la questione veniva sottratta alla competenza arbitrale, quale risultante dal mero regolamento interno. Il Tribunale di Salerno rigettava, dunque, l'eccezione preliminare e dichiarava di essere competente a conoscere della controversia, nonostante la presenza di una clausola compromissoria nel regolamento interno della cooperativa.

L'[articolo 34](#), comma 1, D.Lgs. 5/2003, prevede, infatti, che le clausole compromissorie statutarie devono riguardare controversie su diritti "*relativi al rapporto sociale*". Proprio nell'ambito della società cooperative, però, l'identificazione del rapporto sociale non è semplice, considerato che al loro interno, oltre al rapporto sociale, viene a esistere un rapporto mutualistico.

La Corte di Cassazione, con [ordinanza n. 12124/2016](#), si è occupata della relazione fra rapporto "sociale" e rapporto "mutualistico" nell'ambito delle società cooperative, ai fini della determinazione della sussistenza della competenza arbitrale oppure di quella del giudice statale. Il caso ricordato può essere così illustrato.

Il socio di una cooperativa edilizia non aveva pagato il saldo del prezzo di un alloggio edificato dalla cooperativa e trasferitogli in proprietà. Per questa ragione la società cooperativa aveva avviato un'azione di recupero del credito vantato nei confronti del socio. Il socio, costituitosi in giudizio, eccepeva che – in forza della clausola compromissoria contenuta nello statuto – non sarebbe stato competente il giudice statale, bensì un collegio arbitrale. La Corte di Cassazione affermò, allora, che non sussiste la competenza

---

<sup>2</sup> Tribunale di Salerno, 12 maggio 2008, in [ilcaso.it](#).

degli arbitri, mentre sussiste la competenza del giudice statale. La Cassazione ebbe modo di rilevare che la clausola compromissoria si riferiva ai soli rapporti societari nascenti dal contratto sociale (e, dunque, ai rapporti c.d. endosocietari), mentre nel caso di specie la controversia aveva a oggetto il puntuale adempimento di obbligazioni derivanti dall'atto di trasferimento in proprietà dell'immobile, e quindi rapporti non qualificabili come endosocietari.

### Imparzialità e indipendenza degli arbitri e la nomina a opera di un terzo

Nell'ambito dell'arbitrato, uno dei problemi principali è quello di assicurare l'imparzialità e l'indipendenza degli arbitri<sup>3</sup>.

Nell'arbitrato commerciale, ossia avente a oggetto liti su contratti (come compravendite e appalti), è frequente la clausola binaria, in forza della quale ciascuna parte nomina il proprio arbitro, mentre il terzo arbitro è nominato di comune accordo fra i primi 2. Le parti che nominano gli arbitri tendono, però, a nominare arbitri dai quali si aspettano un risultato positivo all'esito della procedura. Vi è, insomma, un immanente conflitto di interessi fra le aspettative delle parti e la necessità che il procedimento sia neutrale.

Nei casi più gravi, i problemi di dipendenza e parzialità degli arbitri possono essere risolti mediante la riconsuazione degli arbitri<sup>4</sup>. Le ipotesi di riconsuazione e la relativa procedura sono disciplinate nell'[articolo 815](#), c.p.c.. La riconsuazione, tuttavia, è un caso estremo e per questo il Legislatore ha sentito l'esigenza di eliminare il rischio di possibile dipendenza e parzialità degli arbitri *ab origine*.

Nel contesto dell'arbitrato societario si prevede, difatti, il divieto di nomina degli arbitri a opera delle parti.

Più precisamente, l'[articolo 34](#), comma 2, D.Lgs. 5/2003, statuisce che:

*“la clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale”.*

Nel contesto delle società cooperative, dunque, la nomina degli arbitri non può essere rimessa a organi

<sup>3</sup> In tema di imparzialità e indipendenza degli arbitri si veda F. Carpi, *“L'indipendenza e la imparzialità dell'arbitro. La sua responsabilità”*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2018, pag. 239 ss.; V. Di Gravio, *“L'indipendenza dell'arbitro”*, in Riv. arb., 2018, pag. 195 ss.; P. Pellegrinelli, *“Può dirsi garantita l'imparzialità nel procedimento arbitrale?”*, in Riv. arb., 2016, pag. 553 ss..

<sup>4</sup> Sulla riconsuazione degli arbitri si veda F. Porcelli, *“Equivalenze e divergenze normative tra riconsuazione e responsabilità degli arbitri e dei giudici statali”*, in Giur. it., 2017, pag. 168 ss.; P. Rescigno, *“Rapporti associativi, indipendenza e riconsuazione dell'arbitro (il caso dell'“Opus Dei”)*, in Riv. arb., 2012, pag. 263 ss.; C. Spaccapelo, *“Considerazioni sui motivi e sul procedimento di riconsuazione dell'arbitro”*, in Riv. arb., 2018, pag. 63 ss..

della società. Lo statuto deve identificare un soggetto esterno alla società, che provveda alla nomina del singolo arbitro oppure del collegio arbitrale. Il soggetto esterno può essere una figura istituzionale (come il presidente della CCIAA o del Tribunale) oppure una camera arbitrale. Le camere arbitrali sono organizzazioni che gestiscono procedimenti arbitrali e che si fanno carico anche di nominare gli arbitri, con le dovute caratteristiche di imparzialità, indipendenza e professionalità.

Una clausola di uno statuto di società cooperativa che assegna a terzi il potere di nomina degli arbitri potrebbe avere il seguente tenore:

	<a href="#">Preleva il documento</a>	<i>Fac simile di clausola di statuto che assegna a terzi la nomina degli arbitri</i>
Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la cooperativa, anche se promosse da amministratori o sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno decise da un collegio arbitrale composto di 3 membri, tutti nominati, entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti della città nel cui ambito ha sede la cooperativa.		

Si tratta, ovviamente, solo di un esempio, ma il presidente dell'Ordine dei commercialisti (o una figura simile) è soggetto del tutto estraneo alla cooperativa, e gli arbitri nominati dovrebbero così – almeno astrattamente – soddisfare i necessari requisiti di imparzialità e indipendenza, oltre che di professionalità.

Altre figure che possono essere utilmente indicate negli statuti possono essere il presidente dell'Ordine degli avvocati, della CCIAA o del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

### Giurisprudenza sull'arbitrato nelle cooperative

Purché si tratti di diritti disponibili, qualsiasi tipologia di controversia può essere devoluta ad arbitrato<sup>5</sup>. Tipicamente si tratta di questioni di natura economica.

Il Tribunale di Palermo si è occupato di una clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa<sup>6</sup>, che, avendo registrato delle perdite, chiamava i soci a effettuare dei versamenti per ripianare le perdite. Una socia non effettuava i pagamenti dovuti e, per questa ragione, la società si rivolgeva al giudice per ottenere il pagamento della somma dovuta. Il giudice emetteva il decreto ingiuntivo, a fronte del quale la socia proponeva opposizione, basandosi sulla clausola compromissoria

<sup>5</sup> Secondo Cassazione n. 614/2017, la competenza del giudice del lavoro a conoscere della controversia tra un socio e la cooperativa di produzione e lavoro non è suscettibile di deroga a favore di arbitri, se non in forza di clausola compromissoria prevista da contratti e accordi collettivi; non è, pertanto, valida una clausola compromissoria che sia contenuta soltanto nello statuto della società cooperativa di produzione e lavoro.

<sup>6</sup> Tribunale di Palermo, 2 maggio 2018, in giurisprudenzadelleimprese.it.

contenuta nello statuto della società. Nel caso di specie, l'[articolo 39](#) dello statuto della cooperativa prevedeva che:

*“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003 ... tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”.*

Alla luce di questa clausola compromissoria, il Tribunale di Palermo accolse l'opposizione della socia, dichiarando la propria incompetenza sulla controversia, essendo competente il collegio arbitrale da nominarsi secondo le modalità previste dallo statuto della società cooperativa e, come diretta conseguenza, revocò il decreto ingiuntivo che era stato emesso a favore della cooperativa.

Anche il Tribunale di Catania si è occupato di un conflitto fra socio e società in un caso in cui era presente la clausola compromissoria<sup>7</sup>. Si trattava di una cooperativa edilizia, che aveva come oggetto sociale la costruzione di immobili, da assegnare poi in proprietà ai singoli soci. Uno dei soci concluse un contratto preliminare di acquisto di un alloggio, versando la somma di 100.000 euro e pattuendo che avrebbe pagato all'atto pubblico di trasferimento il saldo prezzo nella misura di circa 123.000 euro. Tuttavia, poco prima della data fissata per la stipula del rogito notarile, il costruttore chiese al socio il pagamento di lavori extracapitolato per circa 10.000 euro. Il socio si rivolse dunque al giudice, citando in giudizio sia il costruttore sia la società cooperativa, chiedendo che il giudice dichiarasse la risoluzione del contratto preliminare di compravendita dell'immobile per inadempimento del costruttore, con restituzione del doppio della caparra. Dal canto suo, il costruttore – in via riconvenzionale – chiese di accertare l'inadempimento del socio alle obbligazioni nascenti dal preliminare, con conseguente risoluzione dello stesso per fatto imputabile all'attore e conseguente diritto a trattenere la caparra già versata.

Con riguardo ai profili processuali, la società cooperativa eccepiva, invece, l'incompetenza del Tribunale adito per la presenza di una clausola compromissoria, la quale recitava come segue:

*“sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 5/2003 ... tutte le controversie insorgenti tra soci e tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili”.*

A fronte di tale clausola, anche il Tribunale di Catania dichiarava la propria incompetenza in favore del collegio arbitrale previsto dallo statuto della società e assegnava un termine per la riassunzione del giudizio davanti al collegio arbitrale. Dal canto suo, l'Autorità giudiziaria catanese constatava come il socio non avesse ultimato i pagamenti relativi all'immobile oggetto di prenotazione in suo favore (e ciò

---

<sup>7</sup> Tribunale di Catania, 20 gennaio 2017, in [arbitratoinitalia.it](#).

a prescindere dalle motivazioni del mancato versamento delle somme a saldo). Ne conseguiva che la contestazione in esame rientrava nell'ambito delle controversie fra socio e società e, come tale, sotto la copertura della clausola arbitrale.

Anche le questioni relative ai finanziamenti dei soci a favore della società sono questioni che riguardano diritti disponibili relativi al rapporto sociale e possono essere devoluti ad arbitrato, in caso di lite fra il socio finanziatore e la società finanziata.

Una questione di finanziamenti del socio alla cooperativa in presenza di clausola compromissoria statutaria è stata oggetto di una sentenza del Tribunale di Roma<sup>8</sup>.

Un socio aveva effettuato un finanziamento alla società cooperativa per l'importo di 28.750 euro. Una volta receduto dalla cooperativa, aveva chiesto alla società la restituzione della somma oggetto del finanziamento. Non avendo ottenuto spontaneo pagamento da parte della cooperativa, il socio si rivolgeva al giudice, chiedendo l'emissione di un decreto ingiuntivo di condanna della società alla restituzione del finanziamento.

La società cooperativa proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo in primo luogo l'incompetenza del Tribunale di Roma per l'esistenza di una clausola compromissoria nello statuto. La clausola era così formulata:

*“tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative al recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società cooperativa e i soci, o tra i soci, e che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto della controversia la qualità di socio ... devono essere rimesse alla decisione di un collegio arbitrale”.*

Il Tribunale di Roma dichiarava allora l'improponibilità della domanda, attesa la sussistenza di clausola compromissoria nello statuto della cooperativa e dichiarava la nullità del decreto ingiuntivo. Secondo l'Autorità giudiziaria romana, difatti, non vi era dubbio che il finanziamento, effettuato da un socio della cooperativa a favore di quest'ultima, trovasse la sua ragione nel rapporto sociale.

### La cessazione della qualità di socio e l'arbitrato

Un problema che si può porre, poi, è se la clausola compromissoria vincoli anche la persona che ha cessato di essere socio.

<sup>8</sup> Tribunale di Roma, 17 settembre 2015, in [arbitratoinitalia.it](http://arbitratoinitalia.it).

Per diverse ragioni, il socio può cessare di essere tale: si pensi al caso in cui ceda la propria quota di partecipazione oppure alle ipotesi di recesso dalla società o di esclusione del socio. In tutti questi casi, la questione da trattare è se la clausola compromissoria sia ancora vincolante oppure se l'unico soggetto competente a conoscere della controversia sia il giudice statale.

Nella recente [ordinanza n. 24247/2020](#), la Corte di Cassazione si è occupata del caso di una socia receduta dalla società. La socia si rivolse al giudice ordinario per ottenere la liquidazione della quota. Dal canto suo la società, costituitasi in giudizio, eccepì l'incompetenza del giudice adito per la presenza di una clausola compromissoria statutaria. Nel caso di specie, lo statuto della cooperativa devolveva ad arbitrato:

*“tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e società che abbiano a oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio”.*

La Corte di Cassazione affermava la competenza arbitrale, dando rilievo al tenore dell'[articolo 34](#), comma 1, D.Lgs. 5/2003, che riferisce l'arbitrato societario ai diritti disponibili *“relativi al rapporto sociale”*. Secondo la Cassazione questa espressione è idonea a comprendere non solo le controversie che investono direttamente il rapporto sociale (ossia, il rapporto in atto), ma anche quelle che abbiano a oggetto diritti comunque nascenti dal rapporto sociale. Poiché la lite sulla liquidazione della quota presuppone l'esistenza di un precedente rapporto sociale (per quanto terminato in forza del recesso), la clausola compromissoria riguarda anche la controversia in questione.

Si è occupato di recesso del socio dalla società cooperativa (e di applicabilità della clausola compromissoria a seguito del recesso) anche un altro precedente della Corte di Cassazione: l'[ordinanza n. 13954/2016](#).

Una cooperativa affermava che una socia non aveva pagato delle quote sociali mensili. Per questa ragione avviava un procedimento arbitrale. La socia, essendo nel frattempo receduta dalla società, eccepiva che la clausola compromissoria non le fosse più opponibile. L'arbitro unico, tuttavia, ritenne che la clausola compromissoria vincolasse anche il socio receduto e procedette a emettere il lodo, con cui condannò la socia al pagamento delle quote sociali scadute.

Il tema dell'esclusione del socio e della possibilità di ricorrere a procedimento arbitrale è stato, poi, affrontato dal Tribunale di Milano<sup>9</sup>.

Una società cooperativa deliberava l'esclusione di una socia dalla medesima cooperativa. La socia presentava opposizione al Tribunale. L'[articolo 2533](#), comma 3, cod. civ., prevede difatti che:

---

<sup>9</sup> Tribunale di Milano, 22 settembre 2015, in [arbitratoitalia.it](#).

*“contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione”.*

La società cooperativa si costituiva in giudizio e sollevava eccezione di arbitrato. Difatti, lo statuto di detta cooperativa prevedeva quanto segue:

*“qualsiasi controversia insorta tra soci e la società o tra i soci tra di loro che abbia a oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, componenti dell'organo di controllo e liquidatori o nei loro confronti, sono demandate, ai sensi dell'articolo 34, D.Lgs. 5/2003, alla decisione di un collegio arbitrale composto da 3 membri nominati su richiesta di una delle parti dal presidente del Tribunale ove ha sede la società”.*

Con riferimento più specifico all'esclusione lo statuto prevedeva che:

*“la delibera di esclusione è comunicata al socio, per raccomandata con avviso di ricevimento, dal presidente, che ne cura l'annotazione sul libro soci, dalla cui data l'esclusione ha effetto. Il socio escluso può proporre opposizione al collegio arbitrale previo ricorso all'organismo di conciliazione, se costituito, nel termine di 60 giorni dalla data della comunicazione”.*

Alla luce di queste clausole, il Tribunale di Milano dichiarava la propria incompetenza, essendo la controversia devoluta alla competenza del collegio arbitrale, e assegnava alle parti il termine di 3 mesi per la riassunzione del giudizio. L'ultima clausola riprodotta, difatti, disciplina proprio il caso dell'esclusione del socio e prevede la rimessione della questione al collegio arbitrale, che, però, in questo caso, può intervenire solamente dopo che sia stato esperito un precedente tentativo di conciliazione.



**Euroconference**  
Editoria

! « ( **NUOVA USCITA** ) »  
LUGLIO 2021

**LA FISCALITÀ DI  
VANTAGGIO DI CAMPIONE  
D'ITALIA E LA ILCCI**

**Autori:** Francesca Benini, Luigi Scappini

**Prezzi di listino versione cartacea € 15,00**

**ACQUISTA ORA**